CAMERA DEI DEPUTATI N. 1924-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(Relatore: **SAVIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(GORIA)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(ZANONE)

DI CONCERTO COL MINISTRO

DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(COLOMBO)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

Presentato il 21 novembre 1987

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 473, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico

Presentata alla Presidenza il 2 dicembre 1987

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il decreto-legge, n. 473 del 20 novembre 1987, oggi al nostro esame e del quale si chiede la conversione, già nel titolo definisce l'ambito e gli scopi della missione della Marina militare nel Golfo Persico, missione che ha come precisa finalità la tutela del naviglio di bandiera e di sminamento nelle acque del Golfo Persico.

Il decreto-legge richiama la legge 5 dicembre 1985, n. 726, con la quale già in precedenza si era provveduto, in analoghe circostanze, al trattamento economico del personale impiegato per le operazioni di sminamento delle acque del Mar Rosso e del Canale di Suez.

La copertura finanziaria è necessaria non solo per l'indennità di missione e il costo dell'assicurazione, ma anche per gli oneri necessari alla maggiorazione della razione viveri, ai carburanti, alle accresciute esigenze di manutenzione, dal momento che le navi sono continuamente impiegate lontano dai porti abituali e con cicli operativi più impegnativi.

L'articolo 1 precisa che, a far data dal 15 settembre 1987, qualunque sia la durata dell'intervento, al personale che fa parte della missione inviata nel Golfo Persico è esteso il trattamento di cui alla citata legge n. 726 del 1985.

Oltre allo stipendio ed a tutte le indennità va aggiunta l'indennità speciale (trattamento di lungo servizio all'estero) maggiorata del 40 per cento e per l'assicurazione sulla vita, il massimale è ragguagliato allo stipendio annuo lordo, moltiplicato per dieci.

La copertura assicurativa è più favorevole, ove ne ricorrano i casi, dell'equo indennizzo.

L'articolo 2, che prevede una spesa di 51 miliardi per il corrente anno, ne indica la copertura attingendo al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il fatto eccezionale dell'evento, già oggetto di ampio dibattito in quest'Aula, porta oggi a valutazioni di solo ordine amministrativo che sfociano nella eccezionalità e impone di reperire con immediatezza i fondi necessari a copertura delle spese.

Gli accantonamenti a cui si attinge richiamano fra l'altro quello relativo alle servitù militari.

La legge di riforma per la quale si era stanziata questa somma non ha possibilità alcuna di essere approvata entro l'anno; si tratterebbe quindi di accantonamento destinato a rimanere inutilizzato.

È evidente che una legge, per essere valida deve avere la copertura di spesa e questo varrà anche per la legge di riforma sopracitata ed ora in discussione, allorché sarà approvata e per la quale verrà previsto l'apposito fondo.

Pertanto considerazioni possibili di altra natura non possono che essere strumentali e l'uso degli accantonamenti per la copertura di spesa è legittimo.

Va da sé, comunque, che le questioni generali attinenti agli indirizzi della politica di spesa per il settore militare dovranno trovare la loro sede più appropriata in occasione della discussione del bilancio e della finanziaria in ordine anche alle modalità di coperture future.

Il provvedimento in esame è quindi meritevole, riteniamo onorevoli colleghi, di approvazione anche per manifestare concreta solidarietà ai militari certo esposti a rischi considerevoli in una regione così tormentata.

GASTONE SAVIO, *Relatore*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE CONTRARIO

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 473, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico.	**Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 473, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1987, n. 473, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico. 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	*Identico.*

Decreto-legge 20 novembre 1987, n. 473 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 273 del 21 novembre 1987.*

Copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la copertura finanziaria delle spese relative alle operazioni di tutela dei mercantili italiani e di sminamento nelle acque del Golfo Persico e adiacenti, nonché di disciplinare il trattamento economico dovuto al personale inviato per le summenzionate operazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Il trattamento economico ed assicurativo di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1985, n. 726, è attribuito, con effetto dal 15 settembre 1987, al personale impiegato nella missione inviata nelle acque del Golfo Persico.

2. Al personale militare di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.

ARTICOLO 2.

1. All'onere di lire 51.000 milioni, derivante dall'applicazione del presente decreto per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti: « Adeguamento del regime fiscale delle banane » per lire 7.400 milioni; « Aumento degli inden-

nizzi previsti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari ed altri oneri connessi » per lire 43.600 milioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1987.

COSSIGA

GORIA – ZANONE – COLOMBO – AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI